

Statuto

Thursday 15 April 2010

STATUTO SOCIETARIO

6986 Novaggio, 15 febbraio 1997 Parte prima Denominazione e scopo Art. 1: Nome Lo Skater Hockey Club Novaggio Twins è una associazione ai sensi degli art. 66/79 del CCS, aconfessionale ed apartitica, con sede a Novaggio. Art. 2: Scopoli Club si propone di promuovere e sviluppare mediante l'organizzazione e la partecipazione a competizioni la pratica dello skater hockey. Art. 3: Affiliazione Lo Skater Hockey Club Novaggio Twins è affiliato alla Federazione Ticinese Skater Hockey. Art. 4: Durata La durata è illimitata. Art. 5: Sede La sede della società si trova presso il Nuovo Centro Scolastico di Novaggio. Parte seconda Soci Art. 6: Soci La società è composta di soci e di soci sostenitori. Art. 7: Adesione Ogni persona che si interessa alla società può farne parte in qualità di socio, mediante il pagamento della tassa fissata annualmente. Ogni giovane minorenne può diventare socio con l'autorizzazione del proprio rappresentante legale. Art. 8: Accettazione Colui che desidera acquistare la qualità di socio deve rispettare le decisioni statutarie e presentare una dichiarazione scritta o orale al comitato. L'accettazione deve essere ratificata dall'Assemblea. Art. 9: Soci attivi Sono quelle persone che desiderano far parte a competizioni sociali o quelle persone che sono particolarmente interessate all'attività della società. Art. 10: Soci sostenitori Sono tutte quelle persone o ditte che finanziano e sostengono la società. Possono presenziare alle assemblee ma senza diritto di voto. Art. 11: Tassa sociale La tassa sociale per soci attivi e soci sostenitori è fissata annualmente dal Comitato. Art. 12: Diritto di voto Ogni socio è privato del suo diritto di voto nelle decisioni relative ad un affare nel quale egli stesso è parte in causa. Art. 13: Diritto di iniziativa I soci hanno anche diritto di iniziativa. Art. 14: Materiale I soci attivi che godono del materiale messo a loro disposizione dalla società sono responsabili dei danni e delle perdite causate da loro. Le spese di riparazione sono a loro carico. Art. 15: Allenamenti/Riunioni I soci attivi hanno l'obbligo di partecipare agli allenamenti, alle riunioni ed alle assemblee se ragioni valide non lo impediscono. Art. 16: Giustificazione Ogni socio attivo, regolarmente convocato ad una gara, in caso di assenza o particolare impedimento, ha l'obbligo di giustificarsi presso il comitato per iscritto. Art. 17. Comportamento Il comportamento di un socio deve essere esemplare così da non suscitare né critiche né scandali per altri. Ciò presuppone dignità, lealtà e sportività e in particolar modo rispetto verso gli organi dell'associazione, camerateria con gli altri soci e buon senso con terze persone utenti delle piste. Art. 18: Abusi I soci non devono abusare dei loro diritti statuari. Ogni abuso è passibile di sanzione. Art. 19: Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde per:

- Esclusione decisa dal comitato e ratificata dall'assemblea;
- Dimissioni presentate per iscritto al comitato ed accettate quando l'istante abbia fatto fronte a tutti gli obblighi sociali (ratifica dell'assemblea).
- I soci uscenti o esclusi non possono esigere il rimborso delle tasse pagate. Parte Terza Organi Art. 20:

Organizzazione Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea generale dei soci;
- Comitato;
- Commissione di revisione;
- Commissioni speciali varie. Titolo 1° Assemblea dei soci Art. 21: Competenze L'assemblea generale è l'organo supremo della società. Essa ha il diritto inalienabile di:
 - Adottare o modificare gli statuti;
 - Eleggere il comitato;
 - Eleggere il presidente;
 - Eleggere i revisori dei conti;
 - Prendere ogni altra decisione purché specificatamente inserita nell'ordine del giorno;
 - Approvare i conti;
 - Ratificare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - Decidere sullo scioglimento della società con il consenso di almeno 2/3 dei soci presenti;
 - Decidere la destinazione dell'utile in caso di scioglimento a favore di un'altra società o iniziativa sportiva.
- Decisioni gravi richiedono la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti. Per altre decisioni basta la maggioranza relativa.

Art. 22: Convocazione L'assemblea generale si tiene una volta all'anno, a fine campionato, entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione del comitato o se richiesta da almeno 1/5 dei soci. Art. 23: Presidenza e sistema di voto L'assemblea generale è presieduta dal presidente uscente. Per ogni scrutinio l'assemblea decide il sistema di voto. Titolo 2° Comitato Art. 24: Membri La società è diretta dal comitato composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri. Il mandato dei suoi membri è di un anno e possono venire rieletti. Art. 25: Competenze Le competenze del comitato sono:

- Convocazione dell'assemblea generale, elaborazione e preparazione dell'ordine del giorno;
- Esecuzione delle decisioni prese dall'assemblea;
- Istituzione delle direttive e del regolamento riguardante la squadra;
- Amministrazione dei beni della società;
- Prendere sanzioni contro dei membri della società;
- Fissare le tasse annuali;
- Rappresentare la società di fronte a terzi;
- Riunirsi almeno una volta al mese, o in qualsiasi momento su invito di 2 membri di comitato. Art. 26: Firma La società è impegnata legalmente con almeno la firma del presidente e del/la segretario/a. Titolo 3° Commissioni Art. 27: Revisori dei conti L'assemblea generale nomina due revisori dei conti che rimangono in carica un anno e uno dei quali viene

sostituito. Art. 28: Altre commissioni il comitato o l'assemblea generale possono costituire commissioni permanenti o temporanee. Le commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive del comitato e dell'assemblea. Titolo 4° Varie Art. 29: Regolamento Quanto non regolato dal presente statuto sarà stabilito con il regolamento riguardante la squadra. Art. 30: Violazione Chiunque viola il presente statuto, il regolamento od ogni altra norma, legittimamente emanata dalla società e/o per essa dai suoi organi, sarà passibile di procedimento disciplinare. Art. 31: Adozione dello statuto Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dello Skater Hockey Club Novaggio Twins tenutasi a Novaggio il giorno di sabato 15 febbraio 1997. Art. 32: Abrogazione Con l'entrata in vigore del presente statuto è abrogato quello adottato dalla assemblea generale del 26 giugno 1987.